



REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE Approvato il 18.09.2020

TITOLO 1 – L'ORGANIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE

ART. 1 CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE

Le Assemblee, ai vari livelli, sono regolamentate, oltre a quanto stabilito dallo **Statuto Nazionale**, dalle norme del presente Regolamento.

- Le **Assemblee provinciali** dovranno celebrarsi a partire dall'1 dicembre 2020 ed entro il 7 febbraio 2021.
- Le **Assemblee regionali** dovranno celebrarsi a partire dall'1 dicembre 2020 ed entro il 7 febbraio 2021, successivamente o, eventualmente, contemporaneamente alle assemblee provinciali quando convocate nel medesimo luogo.
- L'**Assemblea nazionale** si celebrerà il 6 – 7 marzo 2021.

ART. 2 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

Hanno diritto di partecipazione alle Assemblee 2021 elettive e/o ordinarie:

- A) le Associazioni locali che, alla data dell'assemblea, risultano regolarmente affiliate per l'anno sportivo 2020/2021. Partecipano all'assemblea con diritto di voto le sole associazioni già affiliate alla data del 31.08.2020.
- B) i rappresentanti dei tesserati di cui all'art.10 comma 3 b) (Tesseramento individuale) dello Statuto Nazionale.

ART. 3 – ELEZIONE DEI DELEGATI DEI TESSERATI NELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI

1. I comitati che hanno un minimo di 100 tesserati individuali convocano, un'ora prima delle assemblee territoriali, i suddetti tesserati, nella medesima sede assembleare, affinché eleggano i propri delegati a partecipare all'assemblea.
2. L'assemblea dei tesserati individuali è diretta e gestita dalla commissione territoriale competente per territorio.
3. I tesserati individuali eleggono un delegato ogni 1.000 (mille) tesserati, fino ad un massimo di quattro.
4. L'elezione è fatta a scrutinio palese, per alzata di mano.
5. Ad elezione conclusa il presidente della commissione elettorale consegna ai delegati eletti, dopo averlo controfirmato, il biglietto di ammissione all'assemblea.

ART. 4 – ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. In ogni circoscrizione elettorale, i delegati dei tesserati, quando più di uno, eleggono, nel corso dell'assemblea territoriale, un delegato a partecipare all'assemblea nazionale.
2. La commissione elettorale territoriale comunica alla commissione elettorale nazionale i nominativi dei delegati eletti affinché ricevano il biglietto di ammissione all'assemblea nazionale.



ART. 5 DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI

L'ammissione ai lavori assembleari, demandata alla Commissione Verifica Poteri, è subordinata alla presentazione alla stessa della seguente documentazione:

1. ASSOCIAZIONI LOCALI

1. biglietto di ammissione all'Assemblea predisposto in sede di convocazione, intestato all'Associazione locale di appartenenza, in originale;
2. documento di identità o di riconoscimento personale;
3. attestazione di tesseramento scaricabile dal sistema di tesseramento on-line per l'anno sportivo 2020/2021 o tessera personale PGS valida per l'anno sportivo 2020/2021;
4. eventuali deleghe, ove ammesse, ricevute da altre Associazioni locali, in originale.

2. DELEGATI DEI TESSERATI

- a) biglietto di ammissione all'assemblea intestato a ciascun delegato dei tesserati, in originale, ricevuto dal presidente della commissione elettorale;
- b) documento di identità o di riconoscimento personale;
- c) tessera personale PGS valida per l'anno sportivo 2020/2021 o attestazione di tesseramento on-line;

ART. 6 DELEGHE

- Nell'assemblea Provinciale i Consiglieri Provinciali in carica non possono rappresentare associazioni locali né direttamente né per delega.
- Nell'assemblea Regionale i Consiglieri Regionali in carica non possono rappresentare associazioni locali né direttamente né per delega.
- Nell'assemblea Nazionale i Consiglieri Nazionali in carica non possono rappresentare associazioni locali né direttamente né per delega.

I rappresentanti dei tesserati di cui all'art.10 comma 5 dello Statuto Nazionale devono intervenire personalmente in assemblea, non possono delegare e non possono ricevere deleghe di nessun genere.

Il Presidente di un'associazione locale può trasmettere il suo diritto di rappresentanza ad un altro socio della propria associazione locale tesserato con qualifica di dirigente.

Il presidente, o suo delegato ai sensi di quanto sopra, rappresentante la propria associazione locale ammessa all'Assemblea Provinciale con facoltà di parola e di voto, deve intervenire personalmente all'assemblea, non può delegare né ricevere deleghe dai presidenti di altre associazioni.

Il presidente, o suo delegato ai sensi di quanto sopra, rappresentante la propria associazione locale ammessa all'Assemblea Regionale con facoltà di parola e di voto, può ricevere dai presidenti di altre associazioni della sua stessa provincia:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare fino a 200 associazioni locali aventi diritto di voto;
- 2 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare da 201 fino a 500 associazioni locali aventi diritto di voto;
- 3 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare fino a 1000 associazioni locali aventi diritto di voto.

Il presidente, o suo delegato ai sensi di quanto sopra, rappresentante la propria associazione locale ammessa all'Assemblea Nazionale con facoltà di parola e di voto, può ricevere dai presidenti di altre associazioni della sua stessa regione:



- 1 delega, se all'Assemblea Nazionale hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società aventi diritto a voto;
- 2 fino a 500 associazioni e società aventi diritto a voto;
- 3 fino a 1000 associazioni e società aventi diritto a voto;
- 4 fino a 1500 associazioni e società aventi diritto a voto;
- 5 oltre le 1500 associazioni e società aventi diritto a voto.

TITOLO 2 – GLI ORGANI ASSEMBLEARI

ART. 7 ORGANI ASSEMBLEARI

Gli organi demandati a convocare, organizzare e gestire le assemblee, a tutti i livelli, sono i seguenti:

1. Il Presidente Provinciale, Regionale, Nazionale;
2. la Commissione elettorale;
3. la Commissione verifica poteri;
4. la Commissione scrutinio;

I candidati alle varie cariche elettive non possono far parte di nessuna commissione.

ART. 8 I PRESIDENTI

Come previsto dalla Statuto Nazionale, il Presidente Provinciale convoca l'Assemblea Provinciale, il Presidente Regionale convoca l'Assemblea Regionale, il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale. Nell'organismo commissariato l'assemblea è convocata dal Commissario.

ART. 9 COMMISSIONE ELETTORALE

Almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea presso ogni comitato territoriale si insedia la Commissione Elettorale, composta da almeno tre (3) membri di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario. I membri sono scelti dal Consiglio tra i tesserati dell'associazione, anche tra coloro che ricoprono cariche elettive o di nomina, che non intendono candidarsi.

La Commissione Elettorale Nazionale si insedia a partire dal 15 gennaio 2021.

La Commissione Elettorale:

1. sovrintende a tutte le operazioni assembleari prima, durante e dopo l'assemblea stessa;
2. nomina la Commissione Verifica Poteri e la Commissione scrutinio;
3. verifica la validità delle candidature;
4. predispone il materiale assembleare (schede, verbali, tabulati);
5. trasmette al segretario nazionale i verbali dell'assemblea;
6. esamina e delibera su eventuali ricorsi;
7. redige il verbale di tutte le sue attività da allegare agli atti assembleari;
8. conclude la sua attività dopo la redazione del verbale finale.

Le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire le cariche elettive devono essere inviate dalle Associazioni locali alla commissione elettorale competente, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. I candidati alla carica di consigliere nazionale espressi dalle assemblee regionali vanno comunicati successivamente all'assemblea regionale mediante il verbale assembleare.



Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed accertato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 dello Statuto, la commissione elettorale predispone una lista unica per ciascuna carica e pubblica immediatamente le liste, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dalla struttura, quali, ad esempio: comunicato ufficiale, sito internet, pagina facebook.

ART. 10 COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione Verifica Poteri:

1. ha il compito di ammettere ai lavori assembleari i soci, verificando la documentazione prevista dall'articolo 3 del presente regolamento;
2. inizia ad esercitare le proprie funzioni presso la sede assembleare almeno un'ora prima della prima convocazione dell'assemblea;
3. cessa di esercitare le proprie funzioni all'inizio delle operazioni di voto;

La Commissione Verifica Poteri delle assemblee territoriali è composta da almeno tre (3) membri di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.

La Commissione Verifica Poteri dell'assemblea nazionale è composta da un presidente, un segretario almeno quattro seggi di due membri ciascuno. Al fine di semplificare le operazioni assembleari ogni regione è assegnata univocamente ad un seggio.

Il presidente della commissione verifica poteri all'ora stabilita nella convocazione per l'avvio delle operazioni di voto, chiude l'accesso alla verifica poteri per essere ammessi all'assemblea, legge il verbale della commissione e quindi invita gli ammessi al voto a presentarsi ai seggi per il ritiro delle schede elettorali e per esprimere il voto.

Il verbale della commissione deve riportare:

1. il numero e l'elenco nominativo delle associazioni ammesse al voto;
2. il numero e l'elenco delle associazioni presenti per delega
3. il numero complessivo dei voti esprimibili;
4. in caso di più candidati alla carica di presidente, a quanto corrisponde la maggioranza semplice necessaria nel corso della prima votazione.

ART. 11 COMMISSIONE SCRUTINIO

La Commissione scrutinio delle assemblee territoriali è composta da tre (3) membri: uno con funzioni di presidente e due con funzioni di scrutatore. Dei due scrutatori uno svolge anche le funzioni di segretario.

La Commissione scrutinio dell'assemblea nazionale è composta da cinque (5) membri: uno con funzioni di presidente, uno con funzioni di segretario e tre con funzioni di scrutatore.

Al presidente della commissione è demandato il compito di aprire le urne elettorali, verificare la validità di ciascuna scheda e leggere i voti riportati sulle singole schede. Le operazioni di scrutinio dei voti sono pubbliche.

ART. 12 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Per le articolazioni territoriali le funzioni delle tre commissioni potranno essere espletate anche da un'unica commissione che somma i tre compiti, composta dagli stessi tre membri.

TITOLO 3 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

ART. 13 PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE

La Commissione elettorale, verificata la validità delle candidature pervenute, predispone le schede elettorali. Le schede elettorali sono stampate prima dell'assemblea e devono:

1. essere una per ciascuna carica oggetto di votazione (presidente, consiglieri, revisori dei conti);
2. essere di colore diverso per ciascuna carica;
3. riportare il numero massimo di voti esprimibili;
4. riportare il timbro dell'organismo che ha indetto l'assemblea e la firma di convalida del presidente della commissione verifica poteri.

ART. 14 OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni di voto avvengono sempre a scrutinio segreto, tranne che per i consiglieri nazionali di indicazione regionale, per i quali si procede per acclamazione. Quando il presidente della commissione verifica poteri dichiara aperte le operazioni di voto, ciascun elettore si reca nel proprio seggio per ritirare le schede elettorali. Procede quindi ad esprimere il voto e a inserire le schede nelle apposite urne.

ART. 15 ELEZIONE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE

Le candidature alla carica di Presidente Provinciale dovranno pervenire alla commissione elettorale provinciale almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea Provinciale. Le singole proposte di candidatura dovranno essere presentate da almeno una associazione locale. Ogni associazione potrà proporre una sola candidatura. I candidati, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, saranno inseriti in una apposita lista.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza richiesta al primo scrutinio, si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti al primo scrutinio. Nella votazione di ballottaggio risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti.

In caso di parità di voti nella votazione di ballottaggio, prevarrà il candidato più anziano per età.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11, qualora si presenti un solo candidato alla carica sarà sufficiente una sola votazione e l'assemblea può deliberare l'elezione per acclamazione.

ART. 16 ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, DELL'ORGANO DI CONTROLLO PROVINCIALE

Le Associazioni locali trasmettono alla commissione elettorale provinciale, almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea Provinciale, le richieste di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Consigliere Provinciale o di Organo di controllo provinciale.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, ed accertato il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, i nominativi dei candidati vengono inseriti in una lista unica per ciascuna carica.

La segreteria provinciale predispone quindi le schede di votazione per le cariche di Consigliere Provinciale e di Organo di controllo provinciale.



Per l'elezione dell'Organo di controllo provinciale, il candidato che avrà riportato il maggior numero dei voti assumerà la carica di membro effettivo, il candidato secondo votato assumerà la carica di membro supplente

In caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano per età.

ART. 17 ELEZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE

Le candidature alla carica di Presidente regionale dovranno pervenire alla commissione elettorale regionale almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale. Le singole proposte di candidatura dovranno essere presentate da almeno una associazione locale. Ogni associazione potrà proporre una sola candidatura. I candidati, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, saranno inseriti in una apposita lista.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza richiesta al primo scrutinio, si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti al primo scrutinio. In detta votazione risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti.

In caso di parità di voti nella votazione di ballottaggio, prevarrà il candidato più anziano per età.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11, qualora si presenti un solo candidato alla carica sarà sufficiente una sola votazione e l'assemblea può deliberare l'elezione per acclamazione.

ART. 18 ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DELL'ORGANO DI CONTROLLO REGIONALE

I Comitati Provinciali e le Associazioni locali trasmettono alla commissione elettorale regionale, almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale, le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Consigliere Regionale nonché di componente dell'Organo di controllo regionale. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed accertato il possesso dei requisiti richiesti, i nominativi dei candidati vengono inseriti in una lista unica per ciascuna carica.

La segreteria regionale predispone quindi le schede di votazione per le cariche di Consigliere Regionale e di componente dell'Organo di controllo regionale.

Per l'elezione dell'Organo di controllo regionale, il candidato che avrà riportato il maggior numero dei voti assumerà la carica di membro effettivo, il candidato secondo votato assumerà la carica di membro supplente

In caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano per età.

ART. 19 ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Le candidature alla carica di Presidente Nazionale dovranno pervenire tramite PEC alla commissione elettorale nazionale almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale. Le singole proposte di candidatura dovranno essere presentate da almeno venti associazioni locali appartenenti ad almeno tre regioni diverse. Ogni associazione potrà proporre una sola candidatura.

I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti in una apposita lista. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza richiesta al primo scrutinio, si procederà ad una votazione



di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel primo scrutinio. Nella votazione di ballottaggio risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti.

In caso di parità di voti nella votazione di ballottaggio, prevarrà il candidato più anziano per età.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11, qualora si presenti un solo candidato alla carica sarà sufficiente una sola votazione e l'assemblea può deliberare l'elezione per acclamazione.

ART. 20 ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Per l'elezione dei Consiglieri Nazionali sono istituite le seguenti **12** circoscrizioni territoriali:

1	Valle d'Aosta - Piemonte	7	Marche – Abruzzo – Molise
2	Lombardia	8	Puglia – Basilicata
3	Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Veneto	9	Campania
4	Emilia Romagna	10	Calabria
5	Liguria	11	Sicilia
6	Toscana – Umbria - Lazio	12	Sardegna

Ogni circoscrizione territoriale esprime un Consigliere Nazionale per un totale di dodici (12) consiglieri.

Gli ulteriori 8 (otto) Consiglieri Nazionali saranno ripartiti secondo il numero dei tesserati di ogni circoscrizione calcolati col metodo proporzionale di Hondt. Sarà presa in considerazione la media del numero dei tesserati relativi all'ultimo triennio 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020, quale risultante dagli atti pervenuti in segreteria nazionale al 31 agosto 2020.

La tabella con il calcolo della ripartizione di questi otto posti sarà elaborata dalla Giunta Nazionale entro il 30 settembre 2020 e trasmessa ai comitati regionali entro il 31 ottobre 2020.

Le circoscrizioni aventi diritto a più di un consigliere eletto dovranno rispettare i principi della parità di genere (ovvero in caso di 2 eletti => 1 di un genere e 1 dell'altro; in caso di 3 eletti => 2 e 1; in caso di 4 eletti => 2 e 2).

Il componente o i componenti del genere minoritario sarà/saranno considerati eletti purché abbiano ricevuto almeno 1 voto valido.

È compito della Giunta Nazionale coordinare le assemblee regionali relative alle singole circoscrizioni.

I Comitati Regionali debbono trasmettere alla commissione elettorale nazionale, almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, i nominativi delle persone che, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, sono state indicate dalle Assemblee Regionali quali candidati al ruolo di membri del Consiglio Nazionale a norma dell'art. 25 dello Statuto.

Il Consiglio Nazionale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, direttamente o per delega alla Giunta Nazionale, proporrà alla commissione elettorale nazionale la lista prevista dall'articolo 25 dello Statuto, per l'elezione di 2 consiglieri nazionali. Anche in questo caso dovrà essere rispettata la parità di genere.



Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, ed accertato il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, i nominativi dei candidati vengono inseriti in due liste, una per i nominativi indicati per ricoprire i 20 posti di proposta regionale ed una per i 2 posti rimanenti.

ART. 21 ELEZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO NAZIONALE E DEI PROBIVIRI

I Comitati Regionali trasmettono alla segreteria nazionale, almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Presidente o di componente dell'organo nazionale di controllo o del Collegio Nazionale dei Probiviri, accompagnate dal curriculum personale.

Per ciascuna carica verrà predisposta una apposita lista e si procederà con votazioni distinte.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti.

Per l'elezione dei componenti dell'organo nazionale di controllo, i due candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti assumeranno la carica di componente effettivo; i candidati terzo e quarto votati assumeranno la carica di componenti supplenti.

In caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano per età.

ART. 22 ESPRESSIONE DEL VOTO

Gli ammessi all'Assemblea con diritto di voto potranno esprimere preferenze solo ed esclusivamente in favore di candidati che hanno dichiarato la loro disponibilità a ricoprire le cariche ai sensi di quanto precedentemente stabilito, e che, di conseguenza, siano elencati nelle schede predisposte per la votazione. Il numero massimo delle preferenze che si potranno esprimere è così fissato:

- a) per l'elezione dei 2 consiglieri sulla lista proposta dal Consiglio Nazionale uscente: n. 1 preferenza;
- b) per l'elezione dell'Organo nazionale, regionale o provinciale di controllo: n 1 preferenza;
- c) per l'elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri: n 1 preferenza;
- e) per le elezioni del Consiglio Regionale e del Consiglio Provinciale, in base al numero dei componenti del medesimo, così come stabilito dallo statuto secondo i valori della seguente tabella:

<i>numero dei componenti da eleggere o indicare</i>	<i>numero massimo delle preferenze da esprimere</i>
3	2
4 – 5	3
6	4

Gli scrutatori, nominati dall'Assemblea in apertura dei lavori, provvedono alle operazioni di competenza, e l'ordine decrescente dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato determinerà la graduatoria dei medesimi sino al completamento dei posti a disposizione.

In caso di parità del numero dei voti di preferenza, per la formulazione della graduatoria si terrà conto della maggior età del candidato.



TITOLO 4 – RICORSI

ART. 23 RICORSI AVVERSO L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

In merito all'ammissione delle candidature deliberata dalla commissione elettorale si può proporre ricorso alla Commissione Unica d'Appello.

Il ricorso deve:

1. essere proposto in forma scritta e sottoscritto dal proponente a pena di nullità;
2. contenere le motivazioni del ricorso;
3. essere inviato tramite PEC alla Commissione Unica di Appello c/o la sede nazionale, entro due giorni dalla pubblicazione delle liste.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto, la Commissione Unica di Appello delibera celermente e comunque non oltre i due giorni che precedono la data assembleare.

Le delibere della Commissione Unica di Appello sono inappellabili.

ART. 24 RICORSI AVVERSO I RISULTATI ELETTORALI

I candidati che ritengono lesi i propri diritti in sede assembleare possono proporre ricorso alla commissione elettorale competente unicamente per le seguenti motivazioni:

1. errato conteggio dei voti attribuiti a se e/o agli altri candidati concorrenti alla medesima carica;
2. errata verbalizzazione delle operazioni di scrutinio;

Il ricorso deve essere:

1. preannunciato per iscritto entro trenta minuti dalla proclamazione degli eletti;
2. proposto in forma scritta e sottoscritto dal proponente a pena di nullità;
3. consegnato a mano alla commissione elettorale competente entro un'ora dal termine dell'assemblea, per le elezioni provinciali e regionali;
4. spedito tramite PEC alla commissione elettorale nazionale, entro cinque giorni dallo svolgimento per le elezioni nazionali.

La commissione esamina il ricorso e delibera entro sette giorni per le assemblee territoriali ed entro quindici giorni per l'assemblea nazionale.

La decisione della commissione elettorale è inappellabile e deve essere notificata al ricorrente, ai contro interessati e al Presidente Nazionale tramite PEC.

TITOLO 5 – COMUNICAZIONI

ART. 25 INDIRIZZO A CUI INVIARE LE CANDIDATURE E I RICORSI IN SEDE PROVINCIALE E REGIONALE

I comitati provinciali e regionali attivano un indirizzo di posta elettronica dedicato alle assemblee elettive, ad uso della commissione elettorale, al quale devono essere inviate le candidature e gli eventuali ricorsi. L'indirizzo di cui sopra va riportato nell'avviso di convocazione assembleare.

ART. 26 INDIRIZZO A CUI INVIARE LE CANDIDATURE E I RICORSI IN SEDE NAZIONALE

La segreteria nazionale attiva l'indirizzo PEC elezionipgs2021@pec.it ad uso della commissione elettorale nazionale, al quale devono essere inviate le candidature e gli eventuali ricorsi.